

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	4
Missioni valevoli nella seduta del 16 aprile 2003 .....	2	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	5
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	9
Atti di controllo e di indirizzo .....	3		
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	3		
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	3	<b>Disegno di legge S. 1545 (approvato dal Senato) n. 3590</b> .....	40
<b>Disegno di legge di conversione S. 2015 (approvato dal Senato) n. 3800</b> .....	4	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	40
(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	4	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	41

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 16 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bossi, Brancher, Buttiglione, Burani Procaccini, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Elio Vito.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PATARINO ed altri: « Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari » (3898);

MARTELLA e GRIGNAFFINI: « Istituzione dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario » (3899);

RANIELI: « Interventi in favore delle università non statali » (3900);

DUILIO ed altri: « Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista » (3901);

CORDONI ed altri: « Disposizioni in materia di estensione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori » (3902);

MASSIDDA: « Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate » (3903).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 15 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2052. — « Concessione di un contributo alla "Fondazione Marco Biagi" » (approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3897).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MILANESE ed altri: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali » (3809) *Parere delle Commissioni VI, VIII e XIII.*

*II Commissione (Giustizia):*

S. 414. — Senatore CONSOLO: « Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3884) *Parere delle Commissioni I e XII.*

*IV Commissione (Difesa):*

ASCIERTO: « Disposizioni relative al personale delle Forze armate » (3477) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

*VI Commissione (Finanze):*

VASCON: « Disposizioni in materia di imposta di registro applicabile alla compravendita di aree da parte dei comuni » (2735) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali » (3731) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PAGLIARINI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (3607) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MANTINI ed altri: « Principi fondamentali in materia di governo del territorio » (3627) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione » (3601) *Parere delle Commissioni I, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAOLETTI TANGHERONI e LICASTRO SCARDINO: « Istituzione presso i comuni di fondazioni per il sostegno di attività di utilità sociale » (3669) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 febbraio 2003, a pagina 3, seconda colonna, ventunesima riga, la proposta di legge n. 3671 è stata presentata dai deputati DEGENNARO e VOLONTÈ e non dai deputati VOLONTÈ e DEGENNARO, come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2015 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO (APPROVATO DAL SENATO) (3800)**

**(A.C. 3800 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annual-

mente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

2. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3800 — Sezione 2)**

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato ».

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:

« 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le di-

sposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

**(A.C. 3800 – Sezione 3)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. – 1. È istituita la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza per lo spettacolo dal vivo, con il compito di definire gli indirizzi e le priorità di intervento sullo spettacolo dal vivo e di vigilare sul rispetto dei criteri di assegnazione delle risorse e di tutela della libertà delle espressioni artistiche e creative sancite dalla Costituzione. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Gli interventi pubblici per lo spettacolo, sulla base delle priorità fissate dalla Commissione di cui al comma 1, sono coordinati a livello nazionale nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza unificata, opera il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, fra quote di riserva statale destinate a progetti di rilevanza nazionale e quote di riserva regionale destinate ai programmi regionali.

**1. 1.** Titti De Simone.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 2.** Titti De Simone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabilite annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali.

**1. 18.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce con propri decreti, di concerto con le regioni, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo, su base triennale, da assegnare in parte all'inizio dell'esercizio finanziario e per la residua quota nel corso dell'esercizio finanziario.

**1. 19.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: In attesa fino a: dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: stabiliti con la seguente: stabilite.*

**1. 21.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* In attesa *fino a:* gli ambiti di competenza dello Stato,

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola:* annualmente *aggiungere le seguenti:* , di concerto con le regioni.

\* **1. 6.** Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* In attesa *fino a:* gli ambiti di competenza dello Stato.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola:* annualmente *aggiungere le seguenti:* , di concerto con le regioni.

\* **1. 20.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* che la legge di definizione *fino alla fine del comma con le seguenti:* della legge di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione per la determinazione dei principi fondamentali in materia di promozione e organizzazione delle attività culturali e, conseguentemente, della definizione degli ambiti della potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1963, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo. Le modalità di erogazione e le aliquote di ripartizione definiti con il suddetto decreto riguardano esclusivamente le annualità 2002, 2003 e 2004.

**1. 7.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* che la legge di definizione *fino alla fine del comma con le seguenti:* della legge di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione per la determinazione dei principi fondamentali in materia di promozione e organizzazione delle attività culturali e, conseguentemente, della definizione degli ambiti della potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1963, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo. Le modalità di erogazione e le aliquote di ripartizione definiti con il suddetto decreto riguardano esclusivamente le annualità 2003, 2004 e 2005.

**1. 22.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* che la legge di definizione *fino alla fine del comma con le seguenti:* della legge di attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce con proprio decreto, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo relativamente alle annualità 2002, 2003 e 2004.

**1. 8.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* che la legge di definizione *fino alla fine del comma con le seguenti:* della legge di attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo, il Ministro per i beni e

le attività culturali definisce con proprio decreto, di concerto con le regioni, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo relativamente alle annualità 2003, 2004 e 2005.

**1. 23.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di competenza dello Stato *con le seguenti:* della competenza legislativa e regolamentare dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spettacolo.

**1. 9.** Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di competenza dello Stato *con le seguenti:* della competenza legislativa e regolamentare dello Stato e delle regioni in materia di spettacolo.

**1. 24.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* stabiliti annualmente *con le seguenti:* definiti su base triennale.

\* **1. 3.** Titti De Simone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* stabiliti annualmente *con le seguenti:* definiti su base triennale.

\* **1. 10.** Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* stabiliti annualmente *con le seguenti:* definiti su base triennale.

\* **1. 25.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* stabiliti annualmente *con le seguenti:* definiti su base biennale.

\*\* **1. 11.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* stabiliti annualmente *con le seguenti:* definiti su base biennale.

\*\* **1. 26.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* annualmente *fino alla fine del comma con le seguenti:* su base triennale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**1. 37.** Bulgarelli.

*Al comma 1, sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* su base triennale, di concerto con le regioni.

\* **1. 12.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* su base triennale, di concerto con le regioni.

\* **1. 27.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* su base biennale, di concerto con le regioni.

\*\* **1. 14.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: su base biennale, di concerto con le regioni.*

**\*\* 1. 29.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: su base triennale.*

**\* 1. 4.** Titti De Simone.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: su base triennale.*

**\* 1. 13.** Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: su base triennale.*

**\* 1. 28.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: su base biennale.*

**\*\* 1. 15.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: su base biennale.*

**\*\* 1. 30.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , di concerto con le regioni.*

**\* 1. 16.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , di concerto con le regioni.*

**\* 1. 31.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: non aventi natura regolamentare.*

**1. 32.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**1. 33.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e riguardano esclusivamente le annualità di erogazione dei contributi del 2002, 2003 e 2004.

**1. 17.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I contributi assegnati alle istituzioni con maestranze stabili, alle quali si applica la programmazione triennale ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, non possono essere inferiori a quelli erogati nell'esercizio finanziario 2002 per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005.

**1. 35.** Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. I decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 34. Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Sopprimere il comma 2.*

1. 5. Titti De Simone.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4, novembre 1999, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « su base triennale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero annuale »;

b) all'articolo 2, comma 2, alinea, le parole: « avente efficacia triennale » sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: « , per solo uno dei settori di cui ai capi II e III, » sono soppresse;

d) all'articolo 12, il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 16, comma 2, primo periodo, le parole: « sono persone giuridiche di diritto privato ed » sono soppresse;

f) all'articolo 18, il comma 5 è abrogato.

1. 36. Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

ART. 1-*bis*.

*Sopprimerlo.*

\* 1-*bis*. 1. Titti De Simone.

*Sopprimerlo.*

\* 1-*bis*. 2. Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Sopprimerlo.*

\* 1-*bis*. 3. Bulgarelli.

(A.C. 3800 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è condivisa la necessità di intervenire con misure di urgenza per assicurare l'immediata disponibilità delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, superando le difficoltà interpretative e procedurali che rischiano di bloccare la ripartizione ed assegnazione;

la soluzione individuata dall'articolo 1 del decreto-legge in esame deve avere natura strettamente transitoria ed è perciò necessario attivarsi tempestivamente per definire, di concerto con le regioni, le modalità per dare attuazione al nuovo assetto delle competenze costituzionali in materia di spettacolo, come delineato dal Titolo V della Costituzione e coerentemente con in principi da individuare in sede di esercizio della delega conferita dalla legge di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

si dovrebbe tenere conto, in tale contesto, anche delle prospettive di ulteriore modifica della disciplina costituzionale in materia, come prefigurate dal disegno di legge costituzionale recante modifiche alla seconda parte del titolo V della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione di venerdì 11 aprile 2003,

impegna il Governo

a promuovere la più rapida convocazione di un tavolo di confronto con le regioni e le province autonome, nel cui ambito individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le priorità e gli

indirizzi degli interventi pubblici in materia di spettacolo e definire i criteri e le modalità con cui procedere, a decorrere dal prossimo anno, alla ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

9/3800/1. Licastro Scardino, Carlucci, Campa.

La Camera,

premesso che:

le attività delle compagnie teatrali dilettantistiche ed amatoriali rivestono importanza culturale e sociale per la conoscenza e diffusione anche delle tradizioni culturali locali,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge, a riconoscere ed assegnare una priorità nell'erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e nella ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo alle compagnie teatrali dilettantistiche ed amatoriali.

9/3800/2. Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

il titolo V della Costituzione, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 117 che le attività culturali, e pertanto lo spettacolo, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

lo stesso titolo V stabilisce inoltre che, nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni detengono la potestà regolamentare esclusiva;

il Governo, malgrado le innumerevoli sollecitazioni da parte delle Regioni ad aprire un tavolo di concertazione nel quale stabilire i principi e le modalità di intervento sullo spettacolo in attesa dell'approvazione di una legge di indirizzo, ha disatteso l'impegno che pure aveva assunto, anche pubblicamente,

impegna il Governo

ad aprire entro sessanta giorni il tavolo di concertazione con le Regioni sullo spettacolo al fine di determinare criteri, modalità e tempi di intervento fino all'approvazione della legge quadro necessaria per l'applicazione dell'articolo 117 della Costituzione.

9/3800/3. Ruzzante, Grignaffini, Adduce.

La Camera,

premesso che:

il giorno 27 febbraio 2003 il Ministro per i beni e le attività culturali ha emesso un decreto recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

nelle disposizioni generali, al quarto punto, viene richiamato il decreto-legge in esame, ancora in attesa di conversione alla data di emanazione del decreto ministeriale;

al momento della pubblicazione del decreto ministeriale in *Gazzetta Ufficiale* non era ancora noto quale sarebbe stato il testo di conversione del decreto-legge in esame, e neanche se esso sarebbe stato effettivamente convertito o se al contrario sarebbe decaduto;

la decadenza di un decreto-legge comporta l'inefficacia delle disposizioni in esso contenute,

impegna il Governo

a verificare la corrispondenza e la coerenza tra le norme contenute nel decreto-legge in esame, come convertito in legge, e quanto previsto nel decreto ministeriale 27 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attività culturali.

9/3800/4. Grignaffini, Ruzzante, Rava.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce, tra l'altro, che « i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo, sono stabiliti annualmente »;

il comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attività culturali recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003, n. 76, stabilisce che « l'entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo »,

impegna il Governo

a chiarire, anche eventualmente per mezzo di una circolare interpretativa, quali siano effettivamente la cadenza e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

9/3800/5. Tocci, Sasso, Rossiello.

La Camera,

premessi che:

il titolo V della Costituzione, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 117 che le attività culturali, e pertanto lo spettacolo, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

lo stesso titolo V stabilisce inoltre che nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni detengono la potestà regolamentare esclusiva;

l'emanazione del decreto-legge da parte del Governo è diretta a risolvere esclusivamente i problemi di necessità e di urgenza del settore dello spettacolo,

impegna il Governo

a tornare ad una normazione ordinaria convocando entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il tavolo di concertazione con le Regioni, per stabilire finalmente i modi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo.

9/3800/6. Capitelli, Montecchi, Sasso, Cennamo.

La Camera,

premessi che:

il Titolo V della Costituzione, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 117 che le attività culturali, e pertanto lo spettacolo, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

lo stesso Titolo V stabilisce inoltre che nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni detengono la potestà regolamentare esclusiva;

l'emanazione del decreto-legge da parte del Governo è diretta a risolvere esclusivamente i problemi di necessità e di urgenza del settore dello spettacolo,

impegna il Governo

a tornare ad una normazione ordinaria convocando entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il tavolo di concertazione con le Regioni, per stabilire finalmente i modi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo.

9/3800/7. Sasso, Carli, Nicola Rossi.

La Camera,

premessi che:

il Titolo V della Costituzione, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 117

che le attività culturali, e pertanto lo spettacolo, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

lo stesso Titolo V stabilisce inoltre che nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni detengono la potestà regolamentare esclusiva;

l'emanazione del decreto-legge da parte del Governo è diretta a risolvere esclusivamente i problemi di necessità e di urgenza del settore dello spettacolo,

impegna il Governo

a tornare ad una normazione ordinaria convocando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il tavolo di concertazione con le Regioni, per stabilire finalmente i modi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo.

9/3800/8. Carli, Capitelli, Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

dopo una fase di progressivo aumento delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo, si è tornati da circa due anni ad una fase di contrazione delle risorse;

a tale fase corrisponde tuttavia la progressiva espansione delle attività da finanziare e della domanda di spettacolo da parte del pubblico e dei cittadini,

impegna il Governo

ad aumentare i finanziamenti ordinari al Fondo unico per lo spettacolo.

9/3800/9. Lolli, Chiaromonte, Duca.

La Camera,

premesso che:

dopo una fase di progressivo aumento delle risorse destinate al Fondo

unico per lo spettacolo, si è tornati da circa due anni ad una fase di contrazione delle risorse;

a tale fase corrisponde tuttavia la progressiva espansione delle attività da finanziare e della domanda di spettacolo da parte del pubblico e dei cittadini,

impegna il Governo

a reperire nuove fonti di finanziamento da affiancare ai finanziamenti pubblici.

9/3800/10. Innocenti, Chiaromonte, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il titolo V della Costituzione, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 117 che le attività culturali, e pertanto lo spettacolo, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato,

impegna il Governo

ad assumere adeguate iniziative normative volte alla definizione di una legge quadro sullo spettacolo.

9/3800/11. Montecchi, Magnolfi, Tolotti, Susini.

La Camera,

data la generale contrazione dei finanziamenti destinati nella legge finanziaria per il Fondo unico per lo spettacolo,

impegna il Governo

a rideterminare le percentuali spettanti a ciascun settore finanziato dal Fondo unico per lo spettacolo anche in relazione agli effettivi bisogni.

9/3800/12. Magnolfi, Agostini, Tidei, Pisa.

La Camera,

premesso che:

il Consiglio di Stato aveva nei mesi scorsi dato parere negativo al « regolamento prosa » proposto per il parere dal Ministero per i beni e le attività culturali;

l'orientamento giurisprudenziale è quello di interpretare il dettato costituzionale nel senso di un vero e proprio obbligo da parte dello Stato di provvedere all'emanazione delle norme di principio nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad attenersi alle premesse e alle considerazioni del parere del Consiglio di Stato, in particolare laddove è esplicitato l'obbligo costituzionale per lo Stato di disciplinare con una legge statale l'attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, al fine di consentire alle regioni di svolgere il potere normativo che la Costituzione stessa gli attribuisce.

9/3800/**13**. Agostini, Grignaffini, Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha natura di necessità ed urgenza e pertanto non esaurisce criteri e modalità di erogazione dei contributi per le attività di spettacolo, se non rispetto a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163;

il decreto-legge medesimo rinvia a decreti ministeriali di natura non regolamentare la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi per le attività dello spettacolo;

il 1° aprile 2003 veniva pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attività culturali, visto, in premessa, il decreto-legge 18 febbraio 2003 n. 24, e recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza

agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, che prevede norme di natura tutt'altro che « non regolamentare »,

impegna il Governo

a chiarire, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, con quale genere di atti normativi ministeriali intenda provvedere a determinare le modalità, i tempi di erogazione e i soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

9/3800/**14**. Melandri, Sasso, Pinotti, Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame per la sua particolare natura soffre della mancanza di definizione di criteri, regole e modalità di erogazione di contributi per le attività di spettacolo;

si rimanda alla successiva emanazione di decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

i provvedimenti ministeriali di natura non regolamentare hanno carattere interpretativo e pertanto non contengono regole e criteri finalizzati alla programmazione e alla razionalizzazione dell'allocazione delle risorse pubbliche e nemmeno indirizzi rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Repubblica per la promozione delle attività culturali,

impegna il Governo

a chiarire gli ambiti, i settori e il periodo di tempo di applicazione del decreto-legge e a definire le condizioni minime necessarie per il rispetto del principio della trasparenza verso i cittadini nell'allocazione delle risorse pubbliche da distribuire.

9/3800/**15**. Bogi, Melandri, Nannicini, Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero per i beni e attività culturali, ha dato parere contrario alla possibilità che lo Stato possa regolamentare le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

in particolare, il Consiglio di Stato nel parere interlocutorio del 28 ottobre 2002, chiariva che può considerarsi proposito che «la materia disciplinata dal regolamento di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470, legittimamente emanato prima della riforma costituzionale e attualmente in vigore per il principio di continuità»;

pertanto non si profila la necessità e l'urgenza di ricorrere all'emanazione di un nuovo regolamento, e tanto meno per via di decretazione straordinaria, per intervenire rispetto ad un vuoto legislativo o regolamentare, che di fatto non sussiste;

da tali premesse si desume che l'unica ragione che ha indotto il Governo a ricorrere ad un tale intervento, sia la volontà di cambiare le regole,

impegna il Governo

a rispettare l'impegno assunto nella relazione al decreto, laddove si dichiara che l'emanazione del decreto-legge è diretta a risolvere i problemi di necessità e di urgenza del settore e, nel frattempo, ad adottare ogni iniziativa finalizzata all'adozione di una legge di indirizzo in materia di spettacolo come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

9/3800/16. Martella, Carli, Tocci, Montecchi, Abbondanzieri.

La Camera

premessi che:

il Titolo V della Costituzione, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 117

che le attività culturali, e pertanto lo spettacolo, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

lo stesso Titolo V stabilisce, inoltre, che nelle materie di legislazione concorrente le Regioni detengono la potestà regolamentare esclusiva;

il Governo malgrado le innumerevoli sollecitazioni da parte delle Regioni ad aprire un tavolo di concertazione nel quale stabilire i principi e le modalità di intervento sullo spettacolo in attesa dell'approvazione di una legge di indirizzo, ha disatteso l'impegno che pure aveva assunto, anche pubblicamente,

impegna il Governo

ad aprire entro centoventi giorni il tavolo di concertazione con le Regioni sullo spettacolo al fine di determinare criteri, modalità e tempi di intervento fino all'approvazione della legge quadro necessaria per l'applicazione dell'articolo 117 della Costituzione.

9/3800/17. Chiaromonte, Capitelli, Innocenti, Amici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Genova.

9/3800/18. Acquarone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Benevento.

9/3800/19. Annunziata.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del

2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di La Spezia.

9/3800/20. Banti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Milano.

9/3800/**21**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Catania.

9/3800/**22**. Enzo Bianco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Avellino.

9/3800/**23**. Gerardo Bianco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Vicenza.

9/3800/**24**. Bimbi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Siena.

9/3800/**25**. Bindi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Matera.

9/3800/**26**. Boccia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Imperia.

9/3800/**27**. Bottino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Trento.

9/3800/**28**. Bressa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Messina.

9/3800/**29**. Burtone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Cosenza.

9/3800/**30**. Camo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Brindisi.

9/3800/**31**. Carbonella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Caltanissetta.

9/3800/**32**. Cardinale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Latina.

9/3800/**33**. Carra.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Reggio Emilia.

9/3800/**34**. Castagnetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Frosinone.

9/3800/**35**. Ciani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Padova.

9/3800/**36**. Colasio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Caserta.

9/3800/**37**. De Franciscis.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Viterbo.

9/3800/**38**. Fioroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Belluno.

9/3800/**39**. Fistarol.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Ferrara.

9/3800/**40**. Franceschini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Rovigo.

9/3800/**41**. Frigato.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Bari.

9/3800/42. Fusillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Napoli.

9/3800/43. Gambale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Vercelli.

9/3800/44. Gentiloni Silveri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Rieti.

9/3800/45. Giachetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Salerno.

9/3800/46. Iannuzzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Nuoro.

9/3800/47. Ladu.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Grosseto.

9/3800/48. Letta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Cagliari.

9/3800/49. Santino Adamo Loddo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Sassari.

9/3800/50. Tonino Loddo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Catanzaro.

9/3800/**51**. Loiero.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Pesaro.

9/3800/**52**. Lusetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di L'Aquila.

9/3800/**53**. Mantini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Parma.

9/3800/54. Marcora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Palermo.

9/3800/55. Mattarella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Asti.

9/3800/56. Merlo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Terni.

9/3800/57. Micheli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Vibo Valentia.

9/3800/58. Maccanico.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Reggio Calabria.

9/3800/59. Meduri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Pistoia.

9/3800/60. Milana.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Potenza.

9/3800/61. Molinari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Perugia.

9/3800/62. Monaco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Torino.

9/3800/63. Morgando.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Lecce.

9/3800/64. Mosella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Bologna.

9/3800/65. Papini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione al comune di Cesena.

9/3800/66. Parisi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Latina.

9/3800/67. Pasetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Siracusa.

9/3800/68. Piscitello.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Firenze.

9/3800/69. Pistelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Pisa.

9/3800/70. Realacci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Bergamo.

9/3800/71. Reduzzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Crotone.

9/3800/72. Rocchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Ascoli Piceno.

9/3800/73. Ruggieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Lecco.

9/3800/74. Rusconi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Modena.

9/3800/75. Santagata.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Foggia.

9/3800/76. Sinisi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Oristano.

9/3800/77. Soro.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Mantova.

9/3800/**78**. Squeglia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Venezia.

9/3800/**79**. Stradiotto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Ancona.

9/3800/**80**. Tanoni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Udine.

9/3800/**81**. Tuccillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Cuneo.

9/3800/**82**. Verneti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Treviso.

9/3800/**83**. Lettieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Avellino.

9/3800/**84**. De Mita.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Brescia.

9/3800/**85**. Delbono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Arezzo.

9/3800/**86**. Fanfani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Isernia.

9/3800/**87**. Marini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Campobasso.

9/3800/**88**. Ruta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Forlì-Cesena.

9/3800/**89**. Pinza.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Teramo.

9/3800/**90**. Villari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto

ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Chieti.

9/3800/**91**. Volpini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADE-  
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3  
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

**(A.C. 3590 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni, volte a garantire  
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,  
della Costituzione:*

all'articolo 2, dopo il comma 5, sia  
aggiunto il seguente:

« 5-bis. I provvedimenti collegati di cui  
al comma 5 non possono comportare  
nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica »;

all'articolo 5, comma 1, l'ultimo pe-  
riodo sia sostituito dal seguente: « Dall'at-  
tuazione del presente articolo non possono  
derivare nuovi o maggiori oneri per la  
finanza pubblica »;

all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo,  
dopo la parola: « competenti » siano ag-  
giunte le seguenti: « per materia e per le  
conseguenze di carattere finanziario »;

all'articolo 7, comma 9, primo periodo,  
la parola: « integrate » sia sostituita dalle  
seguenti: « integrate, senza nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza pubblica, »;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di riformulare il  
comma 2 dell'articolo 7 allo scopo di  
precisare che i disegni di legge collegati ivi  
previsti debbano avere per oggetto sia  
l'individuazione che il trasferimento dei  
beni e delle risorse necessari per l'eserci-  
zio delle funzioni e dei compiti da confe-  
rire.

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo 11. 01 Cabras,

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

ed inoltre:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 7. 22 e 7. 23 D'Agrò, in  
quanto suscettibili di determinare nuovi o  
maggiori oneri per la finanza pubblica  
privi di idonea quantificazione e coper-  
tura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo  
n. 4.

**(A.C. 3590 — Sezione 2)****ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale).*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato

e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-Regioni », sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una rela-

zione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: ratificati a seguito di legge di autorizzazione.*

#### 1. 20. Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , fermo quanto previsto al comma 3;*

*al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di quanto disposto dal comma 1-bis;*

*sopprimere il comma 3.*

#### 1. 7. Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117*

della Costituzione, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti parole: comma 1-bis;*

*sopprimere il comma 3.*

**1. 8.** Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il Parlamento definirà aggiungere le seguenti: le norme di cui al comma 1-bis e.*

**1. 9.** Mascia, Giordano.

*Al comma 3, sostituire le parole da: espressamente fino alla fine del comma con le seguenti: espressi nelle leggi statali.*

**1. 15.** Boccia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, può essere esercitata dopo l'en-

trata in vigore delle leggi statali di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

**1. 10.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.*

**\*1. 1.** Bressa.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.*

**\*1. 11.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: esclusività,*

**1. 2.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: chiarezza, aggiungere la seguente: completezza,*

**1. 16.** Boccia.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , dopo l'acquisizione fino a: Stato-Regioni »,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: alla Conferenza Stato-Regioni ed.*

**1. 12.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-Regioni » con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: « Conferenza unificata ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.*

- 1. 3.** Bressa, Leoni, Amici, Marone, Boato, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Stato-Regioni», aggiungere le seguenti: da rendersi entro trenta giorni,*

- 1. 18.** Boccia.

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla trasmissione dei testi medesimi.*

- 1. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Governo approva i decreti legislativi conformandosi al parere definitivo reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

- 1. 17.** Boccia.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tal caso il Governo omette quelle disposizioni dal decreto legislativo ovvero le modifica in conformità con le indicazioni contenute nel parere.*

- 1. 4.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Sopprimere il comma 5.*

- 1. 13.** Mascia, Giordano.

*Al comma 5, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.*

- 1. 19.** Boccia.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da salvaguardare aggiungere le seguenti: e da valorizzare.*

- 1. 5.** Amici, Boato, Marone, Bressa, Leoni, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: sull'intero territorio nazionale in modo uniforme e universale.*

- 1. 14.** Mascia, Giordano.

*Al comma 6, sopprimere la lettera d).*

- 1. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 6, lettera d), dopo la parola: assegnati aggiungere le seguenti: dall'articolo 51, primo comma, e.*

- 1. 26.** Governo.

**(Approvato)**

